



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 dicembre 2014 n.222

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 7 della Legge 31 marzo 2014 n.40;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta 23 dicembre 2014;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

PART-TIME IMPRENDITORIALE

Art. 1

(Definizioni)

1. Per Part-time imprenditoriale si intende l'esercizio di un'attività economica in forza della titolarità di una licenza, da parte di una persona fisica che ha un rapporto di lavoro subordinato part time.

Art. 2

(Requisiti soggettivi)

1. Può accedere all'istituto del Part-time imprenditoriale la persona che:
- a) esercita un'attività lavorativa alle dipendenze di terzi per non più di venti ore settimanali
- e
- b) ha i requisiti di cui all'articolo 6 della Legge 31 marzo 2014 n. 40.

Art. 3

(Requisiti oggettivi)

1. L'attività oggetto della licenza deve inerire settori che non hanno un'attinenza merceologica o di competenza tecnica con l'attività lavorativa del dipendente che richiede la licenza, quindi deve inerire un "Gruppo" del Codice Ateco diverso rispetto a quello dell'impresa con cui sussiste il rapporto di lavoro subordinato. La nuova attività comunque non deve essere in contrasto con quanto previsto dal contratto di lavoro in materia di concorrenza.

Art. 4

(Durata)

1. Il Part-time imprenditoriale ha la durata massima di due anni che decorrono dal rilascio della licenza.
2. Trascorsi due anni dal rilascio della licenza, questa viene cessata d'ufficio se il titolare della licenza risulta ancora alle dipendenze di terzi.

3. Il Part-time imprenditoriale può essere oggetto di una seconda richiesta da parte del medesimo soggetto solo se sono trascorsi cinque anni dalla cessazione della precedente licenza.

Art. 5

(Obbligo contributivo, determinazione del reddito e acquisto beni strumentali)

1. L'obbligo contributivo, relativo all'attività d'impresa, è assolto con le modalità previste dall'articolo 11 della Legge 5 ottobre 2011 n.158, fatta salva la riduzione del 50% rispetto al valore minimo previsto in deroga ai principi della legge medesima.

2. L'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sulle importazioni ai sensi del Decreto 27 ottobre 2003 n.135 e successive modifiche è applicabile fino ad un importo massimo di € 30.000, fermo restando la deducibilità dei costi e degli ammortamenti previsti dalle normative vigenti.

3. Qualora il titolare di licenza sia soggetto al versamento in altri fondi oltre a quello pensionistico, è comunque tenuto al versamento nei medesimi fatti salvi gli assegni famigliari che gli sono comunque riconosciuti in qualità di lavoratore dipendente.

4. Al titolare di licenza rilasciata ai sensi del presente decreto delegato deve essere riconosciuto il cumulo dei contributi pensionistici per il periodo di titolarità tra il fondo dei lavoratori dipendenti e quello di riferimento.

Art. 6

(Divieti)

1. La licenza esercitata in forza del Part-time imprenditoriale non può essere ceduta.

2. La licenza in regime di Part-time imprenditoriale non è compatibile con la richiesta di agevolazioni o benefici fiscali e creditizi previsti dalla normativa vigente.

3. Nei giorni di assenza per malattia o per CIG dal proprio posto di lavoratore dipendente, il titolare della licenza non può svolgere l'attività prevista dalla licenza pena la comminazione di una sanzione amministrativa di 300 euro per ogni giorno di malattia, CIG in cui si è svolta la suddetta attività fatta comunque salve eventuali altre sanzioni previste da normative speciali.

4. Lo svolgere l'attività prevista dalla licenza nei giorni di malattia o durante l'orario di lavoro costituisce giusta causa di licenziamento.

5. Il titolare di licenza non può assumere più di un dipendente.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto delegato si applicano le normative in materia di disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali.

2. Il presente decreto delegato si applica a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 dicembre 2014/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini